

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 28 APRILE 2010, N. 16495: il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo.

«... il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo, sanzionato ex art. 1161 cod. nav., si configura non solo in caso di occupazione senza titolo, ma anche in caso di occupazione con titolo scaduto, atteso che va qualificata quale arbitraria qualsiasi occupazione di detto spazio da parte del privato in difetto di un valido titolo abilitativo...».

UDIENZA PUBBLICA DEL 25/3/2010

Sentenza n. 654
R.G. N. 1210/2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill. mi Signori

-dott. De Maio Guido	Presidente
-dott. Teresi Alfredo	Consigliere
-dott. Lombardi Alfredo	Consigliere
-dott. Sarno Giulio	Consigliere
-dott. Gazzara Santi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Massacesi Mario, nato a Silvi il 24/10/35, res.te in Pescara, via Cesare Beccaria, n. 6
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri in data 15/1/09

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto

osserva



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, con sentenza del 15/1/09 dichiarava Massacesi Mario, quale legale rappresentante della Lega Navale Italiana, sezione di Pineto, colpevole del reato di cui all'art. 1161 cod. nav., per avere arbitrariamente occupato uno spazio del demanio marittimo; in particolare nella qualità predetta, aveva in assenza di autorizzazione depositato un carrello per trasporto natanti e n. 16 imbarcazioni, in Comune di Pineto, località Corfù, part. 22, fl. 32; lo condannava alla pena di euro 200,00 di ammenda.

Ha proposto appello la difesa del prevenuto, qualificato ricorso per cassazione e rimesso a questa Corte, con i seguenti motivi:

-disapplicazione della concessione demaniale n. 33/05, rilasciata dal Comune di Pineto alla L.N.I, visto che con la determinazione 15/4/05, n. DF/38 della Direzione Turismo, Ambiente, Energia, Demanio Marittimo della Regione Abruzzo venivano emanate disposizioni relative all'uso delle spiagge per la stagione balneare 2005, disponendo all'art. 1 che "la stagione balneare è compresa tra l'1/5 ed il 30/9".

E' evidente l'errore materiale commesso dai funzionari del Comune di Pineto, nel computo di validità della concessione, rilasciata il 7/7/05, per la durata di mesi tre, dal 24/6/05 al 24/9/05, comportante la disapplicazione doverosa in parte qua dell'atto amministrativo, con la conseguenza che è da ritenere legittima la occupazione dell'arenile da parte della Lega Navale Italiana sino al 30/9/05;

-inesistenza della ipotesi contravvenzionale contestata, in quanto la LNI ha occupato l'arenile senza realizzare innovazioni, ovvero opere di alcun genere, provvedendo al rilascio, mediante la rimozione dei piccoli natanti ivi in precedenza allocati;

-erra il giudice di merito nel ritenere che la condotta posta in essere dalla LNI abbia comportato la inosservanza dei vincoli, ledendo l'interesse protetto dalla norma, cioè il paesaggio e l'ambiente.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La sentenza impugnata è sorretta da una argomentazione motivazionale logica e corretta.

Con il primo motivo di ricorso la difesa del prevenuto rileva che la Legge Regionale n. 25/05, disciplinante il rilascio delle concessioni demaniali marittime per attività turistiche e ricreative a carattere stagionale o temporaneo, determinava il periodo della stagione balneare dall'1/5/05 al 30/9/05.

Orbene la concessione n. 33 venne rilasciata alla L.N.I. in data 7/7/05, per la durata di tre mesi, dal 24/6/05 al 24/9/05, per cui anche se il computo del trimestre avrebbe dovuto comportare la scadenza al 7/10/05, il dies ad quem, per effetto della richiamata normativa regionale, andava individuato nel 30/9/05 e non al 24/9.

L'evidente errore materiale in cui erano incorsi i funzionari del Comune di Pineto nel computo del periodo di validità del titolo abilitativo alla occupazione comporta la disapplicazione, in parte qua, dell'atto amministrativo, con la conseguenza che deve essere ritenuta legittima la occupazione dell'arenile mantenuta dalla L.N.I. sino alla predetta data del 30/9/05, sempre secondo il ribavante 

La censura si rivela priva di pregio solo a considerare che il Massacesi ha sottoscritto il predetto atto concessorio, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni e degli obblighi in esso indicati, avendone preso piena cognizione, senza muovere contestazione alcuna in ordine al periodo di validità fissato, con termine finale al 24/9 (né al 30/9, tanto meno al 7/10).

E' di tutta evidenza, pertanto, che tale manifestazione di volontà inibisce al concessionario di richiedere successivamente la disapplicazione del titolo abilitativo, anche solo in ordine ad una sola condizione in esso fissata, eccependo l'errore in cui sarebbero incorsi i funzionari dell'Ente

territoriale, nel fissare il termine di efficacia della concessione medesima, eccezione che andava sollevata, semmai, in altra sede ed in ogni caso antecedentemente alla accettazione predetta.

La doglianza avanzata con il secondo motivo si palesa anch'essa priva di pregio.

Rilevasi, infatti, che il giudice di merito richiama le risultanze istruttorie dalle quali emerge che l'arenile in questione è rimasto occupato dai natanti della LNI oltre il 24/9 e che il Massacesi, seppur diffidato non provvide ad ottemperare allo sgombrò.

Il teste Evangelista Oreste, ufficiale di P.G., in servizio presso il Corpo Forestale di Stato di Teramo, ha riferito che in data 27/9/05, nel corso di un servizio di perlustrazione nel tratto di spiaggia, limitrofo al Torrente Foggetta, in ambito dunale e retrodunale, (in catasto fl. 32, part. 22), denominato Località Corfù, insisteva un alaggio e sosta delle barche.

La occupazione de qua scaturiva da una concessione (n. 33 del 7/7/05), rilasciata dal Comune di Pineto al Massacesi, quale rappresentante legale della L.N.I., che autorizzava l'uso di quel tratto di spiaggia solo provvisoriamente, cioè dal 24/6 al 24/9, con obbligo per il concessionario di procedere alla rimozione di tutte le imbarcazioni e le attrezzature entro e non oltre il termine, improrogabile, del 24/9.

A seguito di ciò il Comune di Pineto diffidava il Massacesi a rilasciare libera e sgombra la zona demaniale, senza che quest'ultimo, però, vi ottemperasse, così che tutta la spiaggia fu sottoposta a sequestro preventivo in data 2 o 3 novembre.

Appare del tutto infondato sostenere, come dedotto in ricorso, che la occupazione fosse ritualmente autorizzata e che la rimozione delle imbarcazioni fu effettuata nel rispetto del termine di rilascio, fissato in concessione, perché in contrasto con le risultanze della prova testimoniale e con la documentazione acquisita agli atti.

Peraltro, il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo, sanzionato ex art. 1161 cod. nav., si configura non solo in caso di occupazione senza titolo, ma anche in caso di occupazione con titolo scaduto, atteso che va qualificata quale arbitraria qualsiasi occupazione di detto spazio da parte del privato in difetto di un valido titolo abilitativo (Cass. 24/1/03, n. 1672).


Quanto osservato dal ricorrente con il terzo motivo di impugnazione si palesa del tutto irrilevante, visto che l'argomentazione svolta dal decidente non esula dalle ragioni per i quali la norma di cui all'art. 1161 cod. nav. è stata apprestata, allorché lo stesso giudice specifica come nel caso di specie vi sia stata inosservanza ai vincoli ex lege imposti, determinata dalla occupazione del bene demaniale in forza di una concessione ormai perenta, così da dovere considerare la condotta posta in essere dal Massacesi penalmente rilevante.

P . Q . M .

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 25/3/2010.

Il consigliere estensore
(Santi Gazzara)



Il Presidente
(Guido De Maio)

